

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.413                    DEL 11/05/2015**

**PERSONALE**

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL**

**DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** Dipendente matricola n.2176-concessione congedo straordinario benefici art. 42 D.Lgs 151/2001

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 11/05/2015	Al 26/05/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

**PREMESSO** che con atti deliberativi n° 2329 del 06/08/2013 , n° 2583 del 03/10/2013 e con determinazione dirigenziale n° 288 ,alla dipendente matricola n° 2176, in servizio presso questa ASL con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono stati concessi periodi di congedo straordinario retribuito per complessivi 306 giorni, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs n°151/2001, per prestare assistenza al figlio convivente ,portatore di handicap in situazione di gravità;

**VISTA** la nota prot. n° 17829 del 23/04/2015 con la quale la suddetta chiede la concessione di un ulteriore periodo di congedo allo stesso titolo, a far data dal 14/05/2015 al 15/10/2015;

**RICHIAMATO** l'art. 42, comma 5, del D.Lgs n 151/2001 come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 119/2011, che riconosce ai dipendenti pubblici il diritto di usufruire di un periodo di congedo retribuito ,continuativo o frazionato , per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa ,al fine di prestare assistenza ai congiunti in situazione di handicap grave. Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un indennità, corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico, entro il limite massimo concedibile annuo pari a € 47.446,00 per l'anno 2015, detto importo è rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,i periodi di congedo sono valutabili ai fini del solo trattamento di quiescenza ,incidono negativamente sulla maturazione delle ferie e sulla tredicesima mensilità, il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, non è valutabile ai fini del TFS né del TFR;

**PRESO ATTO** che il familiare della suddetta è nella condizione di persona con handicap in situazione di gravità come da certificazione rilasciata dalla "Commissione Medica legge 104/92", acquisita agli atti di questa Amministrazione;

**ACCERTATO** che sussistono in capo alla richiedente i presupposti per il riconoscimento del diritto previsto dal già citato art. 42, del D.lgs N 151/2001 e la nuova richiesta rientra nel limite massimo concedibile;

**RITENUTO** di accogliere la richiesta della dipendente matricola n° 2176;

### VISTI

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D. Lgs. 26 marzo 2001,n. 151 e successive modificazioni;

la L. 8 marzo 2000 n 53 ;

la L .5 febbraio 1992 n. 104;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la Deliberazione n. 3013 del 18.12.2013 "Deleghe ed Atti dei Dirigenti Aziendali" con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati e adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente.

## DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte ;

- di concedere alla dipendente, matricola n° 2176 un ulteriore periodo di congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs n 151/2001, per assistere il figlio convivente in situazione di handicap grave, a far data dal 14/05/2015 al 15/10/2015;

- di dare atto che durante il periodo di congedo alla dipendente compete un' indennità pari all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico e, il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, esclusi gli effetti relative alle ferie, alla tredicesima mensilità e al trattamento di fine rapporto;

-di dare atto altresì, che il congedo di che trattasi verrà revocato, qualora vengano meno le condizioni e i requisiti necessari che ne hanno giustificato la concessione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
(Dott.ssa Giovanna Puzzi)

L'istruttore: Maria Giovanna Addis  
Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini